IL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI: QUALI ALTERNATIVE ALLA PUNIZIONE?

di Domenico Vispo
(Avvocato del Foro di Lucca e Cultore di diritto processuale penale, Università di Pisa)

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari e quadro normativo di riferimento. - 2. L'estendibilità all'ente delle soluzioni alternative alla pena previste per l'imputato persona fisica: la disciplina della particolare tenuità del fatto. - 3. ...la sospensione con messa alla prova. - 4. ...e l'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162-*ter* Cp. - 5. Considerazioni conclusive e prospettive *de iure condendo*.

1. In occasione di recenti interventi di riforma, il legislatore si è mosso a più riprese nel solco di un complessivo intervento di riordino del sistema sanzionatorio penale, volto ad alleggerire la risposta punitiva nei confronti dei reati "minori" e a infrangere il classico binomio reato-sanzione. In questa prospettiva, traendo spunto dall'esperienza maturata in alcuni settori peculiari della giurisdizione penale[1], il legislatore ha costruito gli epiloghi liberatori della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* Cp), dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-*ter* Cp) e della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-*bis* ss. Cp e art. 464-*bis* e ss. Cpp), cause proscioglitive che, diversamente costruite in relazione a loro inquadramento giuridico[2], non riposano sulla tradizionale alternativa innocenza/colpevolezza.

Si tratta di soluzioni che suscitano un sicuro interesse e che, valorizzando in più modi la condotta virtuosa *post-factum*, presentano una *ratio* in punto di politica criminale che le colloca in linea con talune scelte di fondo compiute dal legislatore in un altro sottosistema che si interseca con la giurisdizione penale: quello della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato introdotta con il d.lgs.8 giugno 2001, n. 231. In tale sistema si è riconosciuto un ampio rilievo alle condotte

[1] Il riferimento è alla giurisdizione penale minorile, che, nella disciplina costruita attraverso il d.p.r. 22 settembre 21988, n. 448, ha rappresentato terreno fertile per la sperimentazione della messa alla prova processuale e della irrilevanza del fatto, ma anche al procedimento per le competenze penali del giudice di pace, che agli artt. 34 e 35 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha offerto le "matrici" per gli istituti codicistici oggi previsti dagli artt. 131-*bis* e 162-*ter* Cp.

[2] Come noto, la tenuità del fatto è qualificata come causa di non punibilità, mentre la *probation* e le condotte riparatorie rappresentano cause di estinzione del reato.

dirette alla riparazione del danno e all'eliminazione del pericolo poste in essere dall'ente successivamente al fatto: l'art. 17 d.lgs. n. 231/2001 prevede in via generale l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive, quando l'ente abbia, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero quando abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato. La tendenza a valorizzare risposte alternative alla punizione dell'ente trova una parziale conferma anche nella recente l. 3/2019 che ha assegnato rilievo a una speciale ipotesi di condotta collaborativa dell'ente, come speciale forma di premio, diretto a ridurre, ricorrendo ulteriori condizioni, la durata delle sanzioni interdittive applicabili in seguito alla commissione di alcuni reati presupposto (in particolare i reati contro la P.A. di cui all'art. 25 d.lgs. 231/2001)[3].

Alla luce di tale sintonia prospettica, può essere interessante interrogarsi in ordine alla possibilità di trasferire nel "sistema 231" gli istituti che, introdotti nell'ordito codicistico successivamente all'entrata in vigore della disciplina dedicata alla responsabilità delle persone giuridiche, offrono nuovi sbocchi proscioglitivi. Prendendo spunto anche da alcuni *decisa* sul tema, lo sforzo che si richiede all'interprete è quello di verificare quali potrebbero essere i rapporti con detti istituti, modellati sulla disciplina penale relativa alle persone fisiche, e il procedimento volto ad accertare la responsabilità delle persone giuridiche[4].

Per tentare di fornire una riposta al quesito così tracciato occorre prendere le mosse dalla *vexata quaestio* circa la natura della responsabilità imputabile all'ente[5]. Il superamento del principio "*societas delinquere non potest*" ha portato con sé innanzitutto la necessità di interrogarsi sulla natura di tale responsabilità che in dottrina e in giurisprudenza, ormai quasi pacificamente, viene ricondotta a un *tertium genus* in quanto sembra coniugare sia i tratti del procedimento penale che di quello amministrativo. In altre parole, detto sistema, riconosciuto come autonomo e dotato di proprie regole innovative e originali, non può essere ricondotto completamente né al modello amministrativo né a quello penale.

---

[3] In argomento, anche per ulteriori riferimenti, cfr. G. Flora - A. Marandola, *La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali*, Pisa 2019, 159 ss.

[4] Per un'attenta e lucida riflessione sul tema v. A. Scalfati, *Punire o reintegrare? Prospettive minime sul regime sanzionatorio contro gli enti,* in *PPG* 2019, 7 ss.

[5] Sull'acceso dibattito che investe la natura della responsabilità da reato degli enti cfr., *ex multis*, M. Pellissero, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8.6.2001 n. 231), Disposizioni sostanziali*, in *LP* 2001, 991; D. Pulitanò, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *EG* 2002, 953; E. Amodio, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *CP* 2005, 320 s.; A. Bernasconi, Societas delinquere (et puniri) potest, in A. Presutti - A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti,* Milano 2013, 3 ss.; P. Ferrua, *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, in *DPP* 2016, 705 s.

Poiché il sottosistema punitivo disegnato per disciplinare la responsabilità dell'ente ha natura giuridica autonoma e non può sostenersene una totale e diretta equiparazione ai paradigmi ascrittivi della responsabilità penale[6], risulta affermato all'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 un generale principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente: alla luce di ciò pare tutt'altro che immediato sostenere l'estensione all'ente degli istituti deflativi-negoziali richiamati in esordio. Sul piano ontologico, inoltre, lungi dal proporre forme di "antropomorfizzazione" dell'ente, le differenze con l'imputato/persona fisica non sono sempre agilmente superabili e, di conseguenza, richiedono un adattamento degli istituti e delle clausole costruite con un approccio sartoriale per l'imputato "in carne ed ossa".

D'altra parte, quantomeno sul versante delle garanzie, l'equiparazione tra ente e imputato può essere considerato l'epicentro del "microcodice" dedicato alle persone giuridiche. Tale impostazione necessita di alcuni accorgimenti in quanto, com'è facilmente intuibile, non sempre l'ente è in grado di agire e di comportarsi da imputato[7].

Quanto ai riferimenti normativi, il raccordo con il processo penale è garantito da due disposizioni centrali, collocate in apertura del libro III: gli artt. 34 e 35 d. lgs. 231/2001. Questi prevedono da una parte che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano - oltre alle norme del decreto - le disposizioni del codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (art. 34 Cpp), e dall'altra parte che all'ente si applicano le disposizioni "processuali" relative all'imputato (art. 35 Cpp). In entrambe le previsioni è richiamata espressamente la clausola di compatibilità e le stesse sono destinate a operare soltanto in via sussidiaria[8].

Dal disposto normativo ben si evince come il meccanismo di eterointegrazione operi con esclusivo riferimento alle norme processuali e non anche a quelle sostanziali: si tratta di una precisazione che, rispetto all'interrogativo che in questa sede ci si va ponendo, assume un rilievo tutt'altro che secondario, in quanto gli istituti di cui agli artt. 131-*bis*, 162-*ter* e 168-*bis* Cp presentano una natura ibrida, in parte sostanziale e in parte processuale, testimoniata dalla stessa collocazione della relativa disciplina[9].

---

[6] Sul punto Cass. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, in *CEDCass,* m. 261112.

[7] Così H. Belluta, *Sub. art. 35*, in *La responsabilità degli enti, Commento al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, Padova 2008, 352 ss.

[8] Il meccanismo è analogo a quello predisposto per i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 549 Cpp) o per quelli davanti al Giudice di pace (art. 2 co. 1, d.lgs. 274/2000).

[9] Così, accanto alla regolamentazione di matrice sostanziale richiamata nel testo, si registra una disciplina – più o meno articolata – collocata nel corpo del codice di rito: il riferimento è agli artt. 411 e 469 Cpp per la particolare tenuità del fatto e agli artt. 468-*bis* ss. Cpp per la sospensione del processo con messa alla prova, mentre la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162-*ter* Cp vede compendiata all'interno della stessa disposizione la disciplina delle cadenze processuali.

Poste tali premesse, ipotizzare di trapiantare nel processo *contra societatem* gli strumenti parapunitivi sopra menzionati è un'operazione delicata e, per certi versi, ad alto rischio di "crisi di rigetto". Ciononostante, è pacifico che un approccio lungimirante e meno ingessato, finalizzato a sanare e a riorganizzare l'ente, abbandonando il binomio tradizionale illecito-sanzione, gioverebbe non solo all'ente processato ma anche all'intero contesto socio-economico. È facilmente intuibile, altresì, che le sanzioni previste per l'ente, e specialmente quelle interdittive, sono spesso equiparabili a una vera e propria "pena di morte", dalla quale l'ente potrebbe salvarsi valorizzando forme di resipiscenza e di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, idonee non solo a mitigare ma anche a rendere non più necessaria la risposta punitiva, sposando la medesima ottica riparativa e negoziale ormai invalsa nel procedimento dedicato alla persona fisica[10].

Utile nell'analisi dei rapporti tra gli istituti sopra menzionati e la responsabilità dell'imputato/ente si rivela la disposizione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 231/2001, norma di fondamentale importanza nell'architettura della responsabilità delle persone giuridiche e che di fatto afferma il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato presupposto. In altri termini, la responsabilità dell'ente prescinde dalla punibilità in concreto della persona fisica, non rilevando il fatto che l'autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile oppure che il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia[11]. Qualora, invece, l'estinzione del reato sia intervenuta a causa della concessione dell'amnistia, non si procede nei confronti dell'ente, neanche se l'imputato persona fisica vi abbia rinunciato, facoltà, tra l'altro, riconosciuta anche all'ente stesso.

Il legislatore del 2001 ha giustificato l'istituto dell'autonomia della responsabilità dell'ente in un'ottica di funzionalismo repressivo: «quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è [...] un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa»; di più, «esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti», tant'è che «la sua omessa disciplina si sarebbe [...] tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la *ratio* complessiva del provvedimento»[12].

[10] Cfr. A. Scalfati, *op.cit*., 8.

[11] Anche l'assoluzione della persona fisica per non aver commesso il fatto rientra nei casi di mancata identificazione dell'autore del reato ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001: l'ente, infatti, in questi casi può essere condannato nonostante il proscioglimento della persona fisica. Di tale avviso Cass. 4.4.2013 n. 20060, in *CEDCass*, m. 255414; Cass. 2.7.2015 n. 35818, in *GD* 2015(44), 80. Sul punto, in dottrina, cfr. P. Ferrua, *Il processo penale contro gli enti: incoerenze e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Padova 2002, 223 ss.

[12] Cfr. *Relazione al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.

Una lettura rigorosa dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001, in ossequio al principio secondo il quale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, pare rendere alquanto difficile affermare che, a seguito dell'applicabilità all'imputato di cause estintive diverse dall'amnistia, possa ipotizzarsi un esito liberatorio anche per l'ente: in questo senso sembrerebbe interdetta ogni traslazione verso l'ente degli effetti prodotti per l'imputato a seguito di condotte riparatorie *ex* art. 162-*ter* Cp, di esito positivo della prova *ex* art. 464-*bis* Cpp, di valutazione della particolare tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* Cp.

La consapevolezza del fatto che si tratti di un'operazione ad alto rischio non può però bastare a far abbandonare l'idea di un'estensione all'ente degli effetti derivanti dalle soluzioni alternative alla pena previste per l'imputato persona fisica, ma impone un intervento di "chirurgia giuridica" da effettuare con approccio olistico, evidenziando le ragioni per le quali, spesso, facilitare una sana riorganizzazione dell'ente o non applicare la sanzione con rigidi automatismi può risultare più utile e costruttivo, anche per gli intuibili effetti positivi sul piano socio-economico.

2. Poste tali premesse, il primo aspetto da approfondire concerne la rilevanza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel processo a carico degli enti.

La disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto trova compiuta disciplina, per le persone fisiche, nell'art. 131-*bis* Cp, ove si prevede una causa di non punibilità per il fatto che, pur risultando offensivo in quanto corrispondente a una fattispecie tipica, sia connotato di scarsa lesività[13].

In proposito ci si chiede se la dichiarazione di non punibilità della persona fisica per particolare tenuità *ex* art. 131-*bis* Cp possa comportare - per fatti riconducibili ai reati presupposto - anche l'esclusione della responsabilità dell'ente. La questione presenta ricadute pratiche significative, in quanto numerosi reati presupposto rientrano nei limiti edittali previsti dall'art. 131-*bis* Cp; a ciò si aggiunga che non di rado gli autori materiali dell'illecito - c.d. "colletti bianchi" - presentano il requisito "della non abitualità del comportamento" previsto dalla norma[14].

[13] Per un approfondimento generale sull'istituto della tenuità del fatto *ex* art. 131-*bis* Cp , v. S. Quattrocolo (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, Torino 2015, *passim*; A. Marandola, *I ragionevoli dubbi sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 791; E. Marzaduri, *L'ennesimo compito arduo (... ma non impossibile) per l'interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-* bis *c.p.*, in *www.archiviopenale.it 2015.* Con particolare riferimento al processo agli enti, v. C. Santoriello, *La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la sua applicazione nei confronti degli enti collettivi*, in *ilpenalista.it*, 21.3.2016.

[14] Così P. Cirillo, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, in *DPenCont* 2018, 160.

Ciò che emerge chiaramente, in via preliminare, è che tale disposizione - introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 38, e quindi successivamente alla disciplina dedicata agli enti - non contiene alcuna clausola di coordinamento con il procedimento *contra societatem* e, nel silenzio della norma in esame, è stato demandato a dottrina e giurisprudenza il compito di ricostruirne i rapporti, assumendo posizioni non di rado contrapposte.

Nell'ambito della *querelle* assume rilievo la presa di posizione contraria dei giudici di legittimità[15]. Nello specifico, la Cassazione, nell'affermare l'inapplicabilità all'ente del disposto di cui all'art. 131-*bis* Cp, prende le mosse dal dato letterale dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 ed evidenzia come l'art. 131-*bis* Cp non abbia in alcun modo inciso sul disposto di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001, che sancisce il principio di stretta autonomia del reato presupposto e della responsabilità della persona giuridica.

Così, alla luce dell'autonomia dei due criteri di giudizio, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la non punibilità della persona fisica per tenuità del fatto di reato non comporti, automaticamente, un'analoga conclusione anche per l'ente imputato *ex* d.lgs. 231/2001[16]. Viene evidenziato che in mancanza di specifiche indicazioni legislative, le opzioni percorribili sono essenzialmente due: quella, favorevole per l'ente, dell'estensione dell'art. 131-*bis* Cp e quella opposta, sfavorevole per l'ente e sposata appunto dalla Cassazione, che muove da un approccio teleologicamente orientato.

Secondo la prima ricostruzione, suffragata da una parte della dottrina, l'art. 131-*bis* Cp sarebbe applicabile anche nel procedimento volto ad accertare la responsabilità dell'ente. A sostegno di tale opzione ermeneutica viene valorizzato l'argomento *a contrario* che evidenzia come l'art. 8 del d. lgs. n. 231/2001 faccia riferimento soltanto alle cause di estinzione del reato e non anche alle cause di non punibilità (come quella dell'art. 131- *bis* Cp), per le quali la norma che introduce una deroga al principio del *simultaneus processus* non troverebbe applicazione[17].

---

[15] Sul punto cfr. Cass. 28.2.2018 n. 9072, in *CEDCass*, m. 272447.

[16] A commento di tale decisione cfr. A. Bernasconi, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto e autonomia delle responsabilità dell'ente*, in *PPG* 2018, 761 ss.; C. Marinelli, *Il processo all'ente in esito al proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto: un percorso accidentato tra incoerenze sistematiche ed effetti del giudicato*, in *CP* 2018, 2805; S. Larizza, *Particolare tenuità del fatto e responsabilità degli enti da reato*, in *GI* 2018, 1999 ss.; E. Pirgu, *Per la Cassazione la particolare tenuità del fatto di reato (presupposto) non esclude la responsabilità dell'ente* ex *d.lgs. 231/2001*, in *www.penalecontemporaneo.it,* 5.4.2018; P. Cirillo, *L'estensione della particolare tenuità del fatto agli enti al vaglio della Cassazione*, *ivi,* 16.5.5.2018.

[17] In dottrina sostengono tale tesi P. Corso, *Responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano Ipsoa*, 24.3.2015; C. Rinaldi *La "particolare tenuità del fatto" come causa di esclusione della punibilità nella disciplina introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, di attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67*", in *www.iurisprudentia.it*. La predetta tesi viene confermata anche nelle Linee Guida della Procura di Palermo nelle quali si legge, in particolare, che "la disciplina segnata dall'art. 8 del d. lgs. n. 231/ 2001 prevede soltanto che l'estinzione del reato, salvo

Così, dal momento che il più volte citato art. 8 d.lgs. 231/2001 non contempla anche le cause di non punibilità[18] tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dell'ente, l'illecito contestato alla persona giuridica perderebbe il carattere dell'autonomia e dovrebbe quindi, *simul stabunt simul cadent*, seguire la medesima sorte di quello contestato alla persona fisica. Viceversa, applicando l'art. 8 d.lgs. 231/2001 anche alle cause di non punibilità, si determinerebbe un'estensione analogica *in malam partem* - e come tale non ammessa - del principio di autonomia della responsabilità dell'ente.

Di conseguenza, privilegiando una lettura fedele alla *littera legis* della norma, il proscioglimento della persona fisica dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto si accompagnerebbe a una parallela non punibilità dell'ente in quanto, "graziando" la persona fisica, l'art. 131-*bis* Cp estenderebbe automaticamente i suoi effetti positivi anche nei confronti della persona giuridica. Pertanto, per finalità di giustizia sostanziale e per scongiurare disparità di trattamento, a fronte della commissione di un reato particolarmente tenue non punibile anche l'ente dovrebbe andare esente da responsabilità[19].

Secondo l'altra ricostruzione - condivisa dalla Corte - non è invece possibile escludere automaticamente la responsabilità dell'ente in presenza di un reato non punibile *ex* art. 131-*bis* Cp, poiché sarebbe irragionevole una scelta legislativa che da un lato affermi la responsabilità dell'ente in presenza di un reato estinto (salvo l'ipotesi dell'amnistia) e dall'altro escluda tale responsabilità in presenza di un reato non punibile che, per definizione, presuppone la sussistenza di un fatto tipico e penalmente illecito. Infatti, la sentenza con cui si ritiene sussistente la causa di non punibilità, ancorché ricondotta nel novero delle pronunce assolutorie, in realtà contiene un'affermazione di responsabilità ed è più assimilabile a una "criptocondanna"[20] sia per la sua

---

che nell'ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all'istituto della tenuità del danno, sicché l'archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica". Per un'analisi delle Linee Guida cfr. G. Alberti, *Esclusione della punibilità per tenuità del fatto: le linee Guida della Procura di Palermo*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2.7.2015.

[18] In realtà, rimettendosi a un'interpretazione autentica, la Relazione governativa al decreto parrebbe escludere l'incidenza delle cause di non punibilità nel processo a carico degli enti, laddove si afferma che «è appena il caso di accennare al fatto che le cause di estinzione della pena (emblematici i casi grazia o di indulto), al pari delle eventuali cause di non punibilità e, in generale, alle vicende che ineriscono a quest'ultima, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all'ente, non escludendo la sussistenza di un reato».

[19] Così A. Trinci, *Particolare tenuità del fatto*, in *Officine del Diritto Penale e Processo,* Milano 2016, 38.

[20] L'espressione è di F. Piccioni, *Per gli avvocati "armi spuntate" nella strategia*, in *GD* 2015 (15), 41 e ss. Gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza *ex* art. 131-*bis* Cp sono stati riconosciuti anche da A. Corbo - G. Fidelbo, *Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della "particolare*

efficacia *extra* penale nel giudizio civile o amministrativo di danno - *ex* art. 651-*bis* Cpp - sia per la sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale.

A sostegno di tale tesi viene richiamato, inoltre, un ulteriore orientamento giurisprudenziale[21] ai sensi del quale, anche nelle ipotesi di sopravvenuta prescrizione del reato successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito, è necessario procedere con un autonomo accertamento della responsabilità dell'ente, che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del reato presupposto[22].

Muovendo da tali assunti, si afferma che, qualora nel procedimento penale a carico dell'autore del reato presupposto sia applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da un'opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, perché l'applicazione dell'art. 131-*bis* Cp non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente e in concreto, in conformità a indici e profili diversi. In altri termini, fra il riconoscimento di tale beneficio alla persona fisica e l'accertamento della responsabilità dell'ente non vi è un rapporto di consequenzialità logica, sì che la rinuncia alla punizione del primo soggetto non impone che una medesima conclusione sia assunta anche nei confronti della società imputata.

Tale lettura, a dire il vero supportata da un'alta dose di formalismo[23], sembrerebbe trovare conforto nell'art. 651-*bis* Cpp, disposizione dalla quale si evince che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata all'esito del dibattimento possa avere efficacia di giudicato soltanto nei giudizi civili e amministrativi di danno, il che sembrerebbe escludere *prima facie* l'estendibilità dell'effetto di giudicato della sentenza in questione al giudizio *contra societate,* pena un'irrimediabile e non accettabile violazione del diritto di difesa della persona giuridica[24].

In proposito merita segnalare che tale orientamento è stato di recente ribadito da un ulteriore arresto giurisprudenziale[25], che di fatto ricalca integralmente quello

---

tenuità del fatto", in *www.penalecontempraneo.it,* 23. 4.2015.

[21] Sul punto Cass. 17.5.2013 n. 21192, in *CEDCass,* m. 255369; Cass. 18.4. 2018 n. 22468, in *CEDCass,* m. 273399.

[22] Il principio in parola patisce un limite: la già avvenuta prescrizione del reato presupposto preclude al pubblico ministero la contestazione dell'illecito amministrativo alla società (art. 60 d.lgs. 231/2001) e, laddove l'organo dell'accusa non si orienti per l'archiviazione, spetterà al giudice rimediare alla situazione pronunciando sentenza di non doversi procedere.

[23] In chiave critica C. Marinelli, *op. cit.*, 2807 s.

[24] Per un'approfondita e compiuta analisi dei diritti fondamentali dell'ente v. H. Belluta, *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e "processo 231",* Torino 2018, *passim.*

[25] Cass. 23.1.2019 n. 11518, in *GP* 23.3.2019, con nota di C. Santoriello, *Non punibilità per particolare*

appena esaminato e ribadisce l'esclusione di ogni automatismo; in questa occasione è stato nuovamente affermato che «*l'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità*».

A ulteriore conforto di tale impostazione, si osserva che le ragioni della autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alle vicende che riguardano il reato ed il suo autore persona fisica devono essere rintracciate, in linea generale, anche nel fatto che il reato, pur di lieve lesività, può comunque essere stato commesso nell'interesse dell'ente o comportare un vantaggio all'ente e che, come emerge anche dalla Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, il sistema così impostato consente di contenere gli effetti negativi di eventuali accorgimenti adottati da soggetti aventi struttura organizzativa interna complessa tali da rendere difficoltosa, se non impossibile, l'individuazione dell'autore del reato[26].

La soluzione della Cassazione, contraria all'applicabilità dell'art. 131-*bis* Cp nel processo a carico degli enti, viene sostenuta anche da quella parte della dottrina[27] che muove dagli orientamenti, oggi dominanti, che convergono con una certa sicurezza verso la natura sostanziale dell'istituto[28] e che trovano conforto anche nelle prime interpretazioni giurisprudenziali[29]. Dalla configurazione sostanziale discende, oltre all'applicazione retroattiva dell'art. 131-*bis* Cp in quanto *lex mitior,* l'esclusione di

tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?

[26] Se, infatti, il caso di autore non imputabile ha un sapore più teorico che pratico (è stato previsto per ragioni di completezza), quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, al contrario, un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti. Si pensi, per fare un esempio, ai casi di c.d. imputazione soggettivamente alternativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro.

[27] A. Milani, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente*: *ulteriori riflessioni sulla (in)applicabilità dell'art. 131*-bis *Cp nei procedimenti a carico delle persone giuridiche*, in *RRAE* 2016, 117 ss.

[28] In dottrina condividono tale impostazione, *ex multis*, T. Padovani, *Un intento deflattivo dal possibile effetto* boomerang, in *GD* 2015 (15), 2; R. Bartoli, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 659 s.; M. Daniele, *L'archiviazione per tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali*, in *AA.VV.*, *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, cit. 42 s.; A. Marandola, *I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 795.

[29] Sul punto v. Cass. 8.4. 2015 n. 15449, in *www.penalecontemporaneo.it* 22.4. 2015, con nota di G.L. Gatta, *Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131*-bis *Cp)*; Cass. 16.9.2015, Barrara, in *CEDCass*, m. 265224; Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, in *CEDCass*, m. 266593.

un'automatica applicazione di tale disciplina nel processo *de societate* in quanto gli artt. 34 e 35 d.lgs. 231/2001 estendono alle persone giuridiche esclusivamente le disposizioni processuali relative all'imputato persona fisica, in quanto compatibili, e non anche quelle penali sostanziali. Sulla base di tali considerazioni, e posta la natura sostanziale della norma, sembrerebbe improprio ritenere che l'istituto *de quo* possa essere automaticamente traslato nel procedimento a carico degli enti in quanto, come rilevato, il dato normativo non estende al "processo 231" quella disciplina riconducibile al piano del diritto penale sostanziale[30].

3. Problematiche per certi versi similari a quelle finora esaminate si registrano quando ci si interroghi in ordine ai possibili rapporti tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - esportato dal procedimento minorile a quello ordinario "per gli adulti" dalla l. 67/2014[31] - e "l'universo 231".

Anche qui il tema relativo all'estensione dell'ambito applicativo di tale istituto nei confronti delle persone giuridiche si presta a generare non pochi contrasti tra coloro che si accostano all'esegesi della disciplina sulla responsabilità degli enti con approccio evolutivo e coloro che, invece, propendono per un approccio più restrittivo - e per certi versi eccessivamente formalistico - delle norme del d.lgs. 231/2001. Sul piano giurisprudenziale attualmente l'unica pronuncia in materia è quella del Tribunale di Milano[32] che esclude, stando l'attuale quadro normativo, la possibilità di estendere gli effetti positivi dell'istituto della messa alla prova nell'ambito del procedimento nei confronti degli enti collettivi.

La tesi ostativa sostenuta dal Tribunale di Milano, che preserva il valore della specialità delle previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 rispetto alla disciplina che concerne la responsabilità penale delle persone fisiche, prende le mosse, in primo luogo, da un dato letterale, evidenziando che né le norme di cui agli artt. 168-*bis* ss. Cp né quelle previste dagli artt. 464-*bis* Cpp ss. (e neppure quelle del d.lgs. 231/2001)

[30] A. Scarcella, *La particolare tenuità del fatto* ex *art. 131*-bis *Cp non si applica all'ente*, in *RRAE* 2018, 229.

[31] Per un approfondimento dottrinale cfr. N. Triggiani (a cura di), La messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Torino 2015, *passim*; C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probativo processuale per gli imputati adulti*, in *LP* 2014, 516 e ss.; R. Bartoli, *La sospensione de procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento (Legge 28 aprile 2014, n. 67)*, in *DPP* 2014, 667 ss.; A. Marandola, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, *ibidem*, 674 ss.; A. Nappi, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all'impegno degli interpreti*, *in www.legislazionepenale.eu*, 13.11.2015; V. Bonini, *La progressiva sagomatura della messa alla prova processuale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 29.11.2018 1 ss.

[32] T. Milano, sez. XI, ordinanza 27.3.2017 in *GP* 27.8.2017, 1 ss., con nota di M. Miglio, *La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche*.

prevedono espressamente che l'ente possa giovarsi dei vantaggi connessi alla disciplina in esame. In altri termini, dal momento che il dato letterale non contiene in alcun modo riferimenti espressi circa l'applicabilità a soggetti diversi dall'imputato persona fisica, per i giudici di merito l'unica strada percorribile per sciogliere il dubbio interpretativo rimane il tentativo di estensione analogica.

Poste tali premesse, il Tribunale si sofferma sulla natura dell'istituto in esame evidenziando come la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova assuma una dimensione "anfibia"[33]: da un lato, nel produrre l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova, presenta una matrice sostanzialistica; dall'altro lato, invece, si connota per un'accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio[34]. D'altro canto, però, il Tribunale riconosce soprattutto la natura sostanziale dell'istituto, in quanto esso persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, infrangendo la sequenza cognizione-esecuzione delle pene in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto. Quanto al dato normativo, viene sottolineato che il contenuto afflittivo dell'art. 168-*bis* Cp - che si manifesta con la sottoposizione dell'imputato ai lavori di pubblica utilità - rientra a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali che, in assenza di un'espressa previsione normativa, non possono essere estese *in malam partem* all'ente.

Sostenendo la natura prettamente sostanzialistica della messa alla prova, il Tribunale richiama il principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 Cost. e fa leva sull'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale[35], in forza del quale il potere di normazione in materia penale - senza dubbio incidente sui diritti fondamentali dell'individuo e segnatamente sulla libertà personale - è demandato esclusivamente al Parlamento e alle fonti primarie, in quanto, nell'individuazione della pena, il principio della riserva di legge riveste il carattere dell'assolutezza[36].

Insomma, pur prescindendo dalle ragioni che hanno portato i giudici di merito a esprimersi negativamente, e riprendendo le considerazioni già in parte esposte in merito all'art. 131-*bis* Cp, risulta assai difficile sostenere che l'estinzione del reato, determinatosi a seguito della messa alla prova adottata dall'imputato persona fisica, possa

[33] Cass. S.U. 31.3.2016 n. 36272, in *Cp* 2016, 4334, con nota di M.C. Amoroso, *La disciplina della messa alla prova al vaglio delle Sezioni Unite.*

[34] C. Cost. 7.10.2015 n. 240, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27.11.2015.

[35] C. Cost. 12.10.2012 n. 230, in *www. archiviopenale.it* 2013, con nota di F. Romoli, *Prime annotazioni a Corte Cost. n. 230 del 2012. La legalità penale: Strasburgo e il "vallo italico".*

[36] In questi termini cfr. anche Cass. S.U. 26.5.1984 n.5655, Sommella, in *CEDCass,* m. 16485701, ai sensi della quale la sanzione da applicare a una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l'interpretazione analogica. In caso contrario l'interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza sia sulla stessa efficacia determinante delle disposizioni penali coinvolte.

riprodurre - stante lo sbarramento dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 - lo stesso effetto nel giudizio contro l'ente imputato[37].

4. Un'ultima questione da affrontare - seppure di ridotta applicabilità nell'attuale panorama dei reati presupposto - è quella attinente agli effetti dell'estinzione del reato (procedibile a querela) per condotte riparatorie sulla responsabilità "da reato" degli enti, *ex* d.lgs. n. 231./2001. Prevista dall'art. 162-*ter* Cp, e introdotta nell'ordinamento dalla l. 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. riforma Orlando), tale disciplina è ispirata a condivisibili finalità di snellimento della giustizia penale e di riduzione della durata del processo, ma lascia residuare alcuni interrogativi in ordine al suo coordinamento con la "disciplina 231" e con le condotte riparatorie specifiche già previste.

Laddove l'imputato persona fisica ponga in essere le condotte riparatorie *ex* art. 162-*ter* Cp, determinando l'estinzione del reato, possono aversi conseguenze in ordine alla responsabilità dell'ente? Anche in questo caso occorre fare i conti con l'art. 8 d. lgs. 231/2001 che ammette l'esclusione della responsabilità dell'ente soltanto in caso di estinzione del reato per amnistia, pregiudicando un'automatica estensione della non punibilità verso l'ente.

Ciò evidenziato, dato l'attuale quadro normativo, la clausola estintiva *de qua* sembrerebbe non intaccare le vicende della persona giuridica almeno per due ragioni: la prima deriva dall'espressa esclusione dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 e la seconda, invece, è strettamente connessa al fatto che vi è una disciplina speciale che richiama le condotte riparatorie dell'ente (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001) quale presupposto per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite[38].

Tuttavia, pur trattandosi di una previsione introdotta nel codice penale successivamente alla disciplina in esame - profilo che in astratto non ne escluderebbe la portata estensiva - la specialità delle disposizioni racchiuse nel d.lgs. 231/2001 renderebbe difficile sostenere che l'estinzione *ex* art. 162-*ter* Cp di cui beneficia la persona fisica generi analoghi effetti nei confronti dell'ente o che la clausola contemplata dal codice penale possa essere trasferita direttamente nella "disciplina 231".

5. Passando adesso alle prospettive *de iure condendo*, e cercando di individuare i possibili punti di contatto tra gli istituti analizzati e la disciplina della responsabilità da reato degli enti, non si può negare che il settore (in netta espansione) della c.d. giustizia riparativa rappresenti l'ambito in cui maggiormente si avverte la necessità di garantire una qualche forma di raccordo con "l'universo 231" che, nonostante le divergenze strutturali, ne condivide le intenzioni. È pacifico che molti degli istituti

[37] Di questo avviso anche A. Scalfati, *op. cit*., 3 ss.
[38] Al riguardo, in termini giustamente scettici, A. Scalfati, *op. cit*., 9.

disciplinanti la responsabilità degli enti siano ispirati ad analoghe finalità ed è facilmente prospettabile, di conseguenza, che della propria condotta l'ente potrebbe anche non essere chiamato a rispondere, preferendosi un suo percorso riorganizzativo idoneo a eliminare le carenze esistenti e in linea con la generale indole specialpreventiva del sistema.

L'esigenza di effettuare un "tagliando" generale alla disciplina inerente la responsabilità degli enti, tenendo conto dello sviluppo verso forme di giustizia parapunitiva che si sono succedute con le recenti riforme penali, è di sicuro rilievo. Appare ovvio che la disciplina in questione non è più in grado, oggi, di fronteggiare adeguatamente tutte le evenienze sul tappeto anche perché, imbastita quasi un ventennio fa, non poteva certo presagire una così ampia proliferazione di istituti parapunitivi in grado di infrangere il tradizionale binomio reato-sanzione.

Per quanto attiene l'art. 131-*bis* Cp, la posizione negativa attualmente consolidata, formalmente aderente al dato normativo, sembrerebbe però inficiata da un eccessivo formalismo e palesemente contraria alle finalità deflative dichiaratamente perseguite dal legislatore del 2015. Inoltre, la soluzione che nega l'estendibilità rischierebbe di celare disparità di trattamento ed evidenti antinomie tra la persona fisica - ritenuta non meritevole di sanzione penale a causa della minima offensività del reato - e l'ente che, invece, verrebbe sottoposto a processo e considerato potenzialmente passibile di sanzione. In attesa di un auspicabile intervento normativo, una soluzione potrebbe essere quella di valorizzare i criteri di imputazione oggettiva dell'ente - che ruotano intorno ai requisiti dell'interesse e del vantaggio - verificando in concreto se, a fronte di un reato a offensività marginale, sia o meno ravvisabile una qualche forma di utilità per l'ente.

Un'altra opzione potrebbe essere quella di azzardare un'interpretazione creativa, attraverso un'estensione della clausola di particolare tenuità del fatto anche all'ente con riferimento a profili che non toccano minimamente il giudizio circa la posizione della persona fisica, rispettando appunto il principio di autonomia delle due posizioni coinvolte. Dunque, tentando di applicare anche all'imputato/persona giuridica i medesimi criteri imposti dall'art. 131-*bis* Cp, la colpa di organizzazione dell'ente non dovrà essere di particolare spessore (per cui, ad esempio, non vi sarà spazio per una conclusione di non punibilità in caso di radicale mancata adozione del modello o di palese inadeguatezza dello stesso); il profitto e il danno cagionato non dovranno essere significativi, sia in sé considerati che in relazione alle pregresse condizioni economiche dell'ente; l'ente non dovrà essere recidivo e, infine, il reato presupposto non dovrà essere stato commesso da un organo apicale[39].

[39] Sul punto cfr. C. Santoriello, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato,* cit.

Per quanto attiene invece alla possibile estensione della sospensione con messa alla prova alle persone giuridiche, sposare integralmente la lettura negativa rappresenterebbe un segnale di chiusura nei confronti del tentativo di adottare un approccio differente al sistema punitivo degli enti. Sotto un diverso angolo visuale, e nonostante l'esistenza di un'oggettiva incompatibilità ontologica tra le persone giuridiche e i destinatari dell'istituto della messa alla prova, si potrebbe però teorizzare una lettura in chiave "evolutiva" delle disposizioni del "decreto 231" e, di conseguenza, ammettere la possibilità di applicare la *diversion* processuale, ovviamente con i dovuti adattamenti, anche agli enti collettivi[40].

L'idea potrebbe essere quella di offrire anche all'impresa un'analoga via di fuga dalla condanna, offrendole la possibilità di rimediare alle carenze organizzative che hanno reso possibile la commissione del reato, nelle specifiche ipotesi in cui, pur avendo adottato un modello organizzativo *ante delictum*, questo sia risultato non idoneo. Infatti, al fine di non deresponsabilizzare le società ed indurle a non dotarsi di un modello organizzativo preventivo, l'accesso alla "prova" dovrebbe essere circoscritto soltanto alle società che si siano già dotate di un sistema organizzativo interno e a condizione che questo non risulti di mera facciata, ineffettivo e inadeguato.

Come per l'imputato/persona fisica l'istanza dell'ente di messa alla prova potrebbe sospendere il procedimento e, in caso di esito positivo della prova (cioè laddove l'impresa realizzi specifiche condotte riparatorie e risarcitorie e corregga il modello organizzativo già adottato ma inidoneo), vi sarebbe l'estinzione del reato.

In altri termini, si potrebbe teorizzare *de iure condendo* una correzione *post factum* di un modello preesistente, con una soluzione finalizzata non soltanto a ottenere un trattamento sanzionatorio di maggior favore (come avviene attualmente) ma anche a determinare l'estinzione totale dell'illecito amministrativo, applicando, *mutatis mutandis*, le regole della sospensione del procedimento con messa alla prova per l'imputato adulto[41].

Tale innovazione andrebbe così ad ampliare le opzioni a disposizione delle società coinvolte in un illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001, offrendo all'ente una nuova possibilità di reinserimento nel mercato economico, dopo aver riacquisito le caratteristiche di legalità, efficienza e trasparenza.

In altre parole, la possibilità di accesso al *probation* offrirebbe all'ente un'ulteriore *chance* per colmare le carenze organizzative tipiche della c.d. colpa di organizzazione, prendendo spunto, tra l'altro, dalla disciplina statunitense del *corporate criminal*

[40] Sostengono tale tesi M. Riccardi - M. Chelosi, *La messa alla prova nel processo "231": quali prospettive per la* diversion *dell'ente*, in *DPenCont* 2017, 47 s; G. Fidelbo - R.A. Ruggiero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *RRAE* 2016, 12 ss; C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *DPP* 2019, 548 ss.

[41] Per un'approfondita disanima della questione cfr. M. Riccardi - M. Chilosi, *op. cit.*, *passim*.

liability: questa consente all'ente, al fine di evitare la prosecuzione del processo, di sottoporsi a un periodo di "valutazione" e di adempiere una serie di prescrizioni, quali, tra le altre, l'adozione o l'implementazione del proprio apparato organizzativo interno, il versamento di una somma di denaro e la messa a disposizione del profitto conseguito.

Della propria condotta, dunque, l'ente potrebbe non essere chiamato a rispondere, preferendosi un suo percorso riorganizzativo idoneo a eliminare le carenze esistenti e in linea con l'indole specialpreventiva del "sistema 231"[42].

Nel sostenere la possibilità per l'ente di usufruire dell'istituto *de quo,* si potrebbe trovare un appiglio normativo nella disposizione di cui all'art. 49 d.lgs. 231/2001, norma che prevede espressamente la sospensione delle misure cautelari nelle ipotesi in cui la società o l'ente chieda al giudice di poter realizzare le condotte riparatorie e restitutorie di cui all'art. 17 d.lgs. 231/2001. Un meccanismo simile, inoltre, è contenuto anche nell'art. 65 d.lgs. 231/2001, norma che consente al giudice, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, di disporre la sospensione del processo nel caso in cui l'ente chieda di porre in essere le attività riparatorie di cui all'articolo 17 del decreto e dimostri di essere stato nell'impossibilità di effettuarle in una fase antecedente.

Sempre in quest'ottica, inoltre, potrebbe ipotizzarsi la valorizzazione del già noto istituto del commissario giudiziale *ex* art. 15 d.lgs. 231/2001, investendo tale figura anche del compito di individuare le carenze organizzative dell'ente e di vigilare sulla corretta attuazione delle prescrizioni a questi impartite, demandando a quest'ultimo, eventualmente, anche le funzioni che l'UEPE svolge nei confronti dell'imputato persona fisica[43]. L'ente potrebbe, ad esempio, chiedere la messa alla prova già nella fase delle indagini preliminari e proprio nell'ipotesi di applicazione di una misura cautelare, sospensione che gli consentirebbe di riorganizzarsi in maniera virtuosa in modo da definire positivamente sia la vicenda cautelare sia il merito.

Pertanto, attraverso una lettura estensiva di tali norme, e attraverso la rielaborazione di strumenti già presenti e collaudati, l'ente potrebbe anche accedere alla messa alla prova e chiedere la sospensione del procedimento, ma con una sostanziale differenza: se, da un lato, la richiesta dell'ente di realizzare le condotte sopracitate può comportare, in caso di ottemperanza alle stesse, soltanto un affievolimento della risposta sanzionatoria, dall'altro, invece, l'istanza di sospendere il procedimento, seguita

[42] L' afflato prevenzionistico del sistema viene evidenziato da A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti,* cit., 14.

[43] La natura "curativa" dell'istituto del commissariamento, accostabile al *corporate probation* statunitense e al *placement sous surveillance judiciaire* francese, è sostenuta da C. Piergallini, *op.cit*., 549. La valorizzazione dell'istituto *ex* art. 15 d.lgs. 231/2001 viene teorizzata anche da P. Di Geronimo, *L'estensione all'ente della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *RRAE* 2018, 64.

dal superamento positivo del periodo di prova, determinerebbe la totale estinzione dell'illecito amministrativo[44]. *Nihil sub sole novum* quindi, e non vi è ragione per cui le condotte e gli strumenti già esistenti non dovrebbero diventare componenti di un autonomo programma di messa alla prova.

Per quanto attiene, infine, all'istituto di cui all'art. 162-*ter* Cp - limitato ai soli reati procedibili a querela - risulta evidente come ad oggi troverebbe ridotto spazio tra i "reati presupposto" richiamati dal d.lgs. 231/2001 (quasi tutti procedibili d'ufficio, salvo qualche eccezione) e per tali ragioni, a differenza degli altri istituti sopracitati, risulta meno sentita l'esigenza di coordinare tale disposizione con la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

Tale tematica, com'è facilmente intuibile, potrebbe invece divenire più interessante e appetibile se il legislatore decidesse di ampliare ulteriormente il catalogo degli illeciti che postulano la responsabilità degli enti, coinvolgendo in modo più massiccio tutta una serie di reati procedibili a querela che nell'attuale assetto comportano una limitata responsabilità per le persone giuridiche. Inoltre, la soluzione di non consentire l'estensione della non punibilità verso l'ente desta più di qualche perplessità anche sul piano prasseologico se si considera, tra l'altro, che in queste ipotesi ci si troverebbe dinanzi a condotte riparatorie effettuate quasi sicuramente dall'ente, nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso[45].

Sarebbe preferibile, per non sacrificare le finalità deflative dell'istituto, teorizzare una lettura estensiva della causa di non punibilità *ex* art. 162-*ter* Cp e sarebbe altrettanto auspicabile, di conseguenza, un intervento del legislatore diretto a stabilire l'improcedibilità nei confronti dell'ente nel caso in cui ci si trovi dinanzi a un reato presupposto estinto proprio a seguito di tale speciale condotta riparatoria. Sul piano normativo, del resto, tale risultato si potrebbe raggiungere ritoccando le regole contenute nell'art. 8 d.lgs. 231/2001 - sì da scongiurare contrasti giurisprudenziali - e introducendo una deroga al principio di autonomia delle responsabilità, ricomprendendo, tra le ipotesi che fanno venir meno tale autonomia, anche le cause estintive che trovano fondamento in condotte riparatorie o che incidono direttamente sull'offensività del fatto.

L'obiettivo, dunque, è quello di accogliere le potenzialità reali del "decreto 231" sposando un'interpretazione che, pur nel rispetto del criterio di compatibilità, risulti più aderente con l'attualità normativa e processuale. Pertanto, sarebbe auspicabile un ampliamento dell'operatività dei meccanismi che già consentono il ravvedimento dell'ente, teorizzando l'adattamento e l'applicazione di tali epiloghi differenziati

[44] Così G. Fidelbo - R.A. Ruggiero, *op.cit.* 2016, 15.

[45] Tali aspetti vengono valorizzati da C. Piergallini, *op.cit.*, 546, che, nell'affrontare la tematica, apre a un decumulo bilaterale e osserva come «la peculiare struttura dell'illecito dell'ente e le ragioni empirico-criminologiche che la sorreggono legittimerebbero l'introduzione di speciali ipotesi di decumulo della responsabilità in favore della *societas*».

pensati e costruiti sull'imputato persona fisica, nella convinzione che un approccio evolutivo potrebbe amplificare anche la filosofia special-preventiva della normativa e, di riflesso, incidere positivamente anche sulla verifica dell'idoneità dei modelli organizzativi e sulla legalità d'impresa. In altre parole, «l'ente che si impegna in un'opera riparativa e riorganizzativa non solo dimostra il necessario ravvedimento funzionale a giustificare la non applicazione delle misure interdittive, ma si profonde in un'opera di riorganizzazione durante la quale sarà del tutto inverosimile che punti a (o tolleri che i propri interni operino nel senso di) delinquere ulteriormente»[46] e, anche per tale ragione, risulta meritevole di un epilogo ampiamente liberatorio.

Insomma, reintegrare e riorganizzare è meglio che punire, e i tempi sembrano maturi per raccogliere i primi frutti e per volgere lo sguardo verso nuovi e più ampi orizzonti, nella consapevolezza che infrangendo il tradizionale binomio reato-sanzione l'impianto del d.lgs. 231/2001 potrà rinvigorire e dispiegare i suoi effetti virtuosi anche sul piano economico e sociale.

[46] In questi termini, H. Belluta, *L'ente incolpato*, cit., 126.